Deliberazione n. 83/2015/FRG
Controllo rendiconto Gruppo consiliare
Regione Lazio – PARTITO DEMOCRATICO –
Esercizio 2014

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio del 27 aprile 2015

composta dai seguenti magistrati:

Anna Maria Carbone Prosperetti	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Carmela Mirabella	Consigliere;
Rosalba Di Giulio	Consigliere;
Maria Teresa D'Urso	Consigliere relatore;
Donatella Scandurra	Consigliere;
Elena Papa	Referendario.

VISTI gli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 1, commi 9, 10,

11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme citate nel precedente alinea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «*Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano*» nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni delle SS. RR. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTA la legge statutaria Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 nonché la successiva legge statutaria di modifica 4 ottobre 2012, n. 1 e, in particolare, l'art. 31;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: «*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale», e ss. mm. ii.*, con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 37;

VISTA la L.R. 28 giugno 2013, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione» e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13;

VISTO il Regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 198 del 16 maggio 1973, come modificato con delibera 62 del 4 luglio 2001, con particolare riguardo agli articoli 12, 12-bis e 13;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, deliberato dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e modificato con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003, e in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 24/2015/INPR;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale del Lazio del 26 febbraio 2015 prot. n. 376/SP/2015, pervenuta a questa Sezione in data 2 marzo 2015 prot. Cdc n. 1181;

VISTA la deliberazione n. 33/2015/FRG del 20 marzo 2015 di questa Sezione di controllo, depositata in data 23 marzo 2015;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio del 20 aprile 2015 prot. n. 764/sp/2015, pervenuta in data 20 aprile 2015 prot. C.d.c. n. 2228;

VISTA la relazione istruttoria dei funzionari Marta Cristiani ed Annalisa Corbucci;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20 del 23 aprile 2015, con cui, a norma dell'art. 1, commi 10 e 11, del D.L. n. 174/2012, la Sezione è stata convocata per l'adunanza in Camera di consiglio del 27 aprile 2015;

UDITO il magistrato relatore Cons. Maria Teresa D'Urso;

PREMESSO IN FATTO

Con nota prot. n. 376/SP/2015 del 26 febbraio 2015, acquisita a protocollo Corte dei conti n. 1181 del 2 marzo 2015, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso alla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, i rendiconti dei Gruppi consiliari relativi all'esercizio 2014, tra i quali anche quello del Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO.

Con la deliberazione n. 33/2015/FRG del 20 marzo 2015, depositata in data 23 marzo 2015, questa Sezione di controllo, ai sensi dell'articolo 1 comma 11 del D.L. n. 174 del 2012, ha sospeso il termine dei trenta giorni di cui al comma 10 dell'articolo da ultimo citato, richiedendo in via istruttoria documentazione e chiarimenti, da far pervenire entro il termine del 20 aprile 2015.

Con nota del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio prot. n. 764/sp/2015 del 20 aprile 2015, pervenuta in data 20 aprile 2015 prot. C.d.c. 2228, sono stati trasmessi la documentazione ed i chiarimenti richiesti.

Con ordinanza presidenziale n. 20 del 23 aprile 2015 è stata convocata la Sezione in Camera di consiglio per il giorno 27 aprile 2015 al fine di deliberare sui rendiconti presentati dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare è necessario ricostruire il quadro ordinamentale *in*

subiecta materia.

1.1 L'art. 1, comma 9, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto che ciascun gruppo consiliare presso i Consigli regionali approvi un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo un'articolazione e modalità omogenee, idonee ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità e la documentazione necessaria a corredo del rendiconto stesso, sulla base di apposite linee guida adottate dalla Conferenza permanente per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tali rendiconti - che devono evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati – vanno inviati, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale è tenuta a pronunciarsi, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo 1, con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro trenta giorni dalla relativa ricezione.

Detto termine perentorio può essere sospeso, ove la Sezione ravvisi l'irregolarità dei rendiconti, anche sotto il profilo della incompletezza della documentazione a corredo, con richiesta di regolarizzazione – comunicata al Presidente del Consiglio regionale – da effettuarsi, ai sensi del successivo comma 11, entro un termine fissato dalla Sezione stessa e non superiore a trenta giorni.

La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il

decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

1.2 Ciò premesso in ordine alla procedura dettata dal D.L. n. 174/2012, occorre precisare che la Corte costituzionale, valutati più profili di legittimità delle disposizioni sopra ricordate, ha contribuito a meglio precisare i confini del riscontro di regolarità cui è chiamata la Corte dei conti.

Al riguardo la Consulta, con la sentenza n. 39 del 2014, ha precisato che detto riscontro è ascrivibile alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile",* avente natura documentale, finalizzato a verificare l'inerenza delle spese *"all'attività istituzionale del Gruppo"* e che, pur non scendendo *"nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*", fatti salvi i casi di irragionevolezza delle medesime e delle conseguenti spese, sindacabili ove esorbitino i *"limiti del mandato istituzionale"* .

Con la successiva sentenza n. 263/2014, la Corte costituzionale ha confermato il perimetro e la valenza dell'attività di controllo in questione, affermando che " .. *se da un lato non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*".

In quest'ottica, l'attività di controllo intestata alla Corte dei conti "*si pone in continuità con l'auspicio già formulato da questa Corte «che il conferimento*

di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988)" (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 263/2014).

1.3 Alla luce di quanto sin qui osservato, il sindacato della Corte dei conti assume come parametro di valutazione la conformità del rendiconto e della documentazione di supporto al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e adottato con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Tale decreto contiene regole inerenti alla delimitazione contabile della spesa (allegato "A") che si traducono in un modello di rendicontazione annuale (allegato "B") cui devono uniformarsi i gruppi consiliari.

I principi enucleabili dal richiamato D.P.C.M. risultano essere i seguenti:

- conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di "veridicità", da intendersi come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute , e "correttezza" da intendersi come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge nel rispetto del principio, tra l'altro, della espressa riconducibilità all'attività istituzionale del gruppo;
- divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;

- specifici divieti di spesa rimborsabile con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato e altre spese personali, spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, spese relative all'acquisto di automezzi;
- compiti di tipo autorizzatorio e certificativo in capo al Presidente del Gruppo Consiliare, con conseguente assunzione di responsabilità, di particolare rilevanza con riferimento alla sottoscrizione del rendiconto ed all'attestazione di veridicità e correttezza di quanto iscritto;
- obbligo di adozione di un disciplinare interno che disciplini le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità;
- necessità di completezza della documentazione a corredo dei rendiconti con particolare attenzione alle spese di personale;
- obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

1.4 Successivamente all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M., il Consiglio regionale della Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

Tale normativa detta una specifica disciplina per i contributi ai gruppi consiliari (articolo 11), le modalità di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari(articolo 12) e la restituzione delle somme (articolo 13).

2. Tanto premesso, sulla base di tali principi la Sezione ha proceduto all'esame del rendiconto per l'esercizio 2014 del gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO e della documentazione a corredo (come integrata a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 33/2015/FRG) e, con riferimento agli indicati parametri normativi e regolamentari ed alle forme del controllo prima delineate, non ha riscontrato irregolarità.

3. Meritano, comunque, una trattazione analitica i seguenti aspetti.

3.1 L'articolo 11, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013 n. 4, che detta la disciplina per le spese di funzionamento, stabilisce che *"in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:*

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.".

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 24 settembre 2013 è stato adottato un Atto di Indirizzo con il quale, in applicazione del comma 3 del surriportato articolo 11, è stata individuato il criterio di riparto della somma di cui alla lettera b), quantificandolo nella misura del 25 % del prodotto del numero degli abitanti della Regione Lazio (desumibile dai dati

dell'ultimo censimento) per 5 centesimi di euro in parti uguali fra i Gruppi consiliari e il restante 75 % in proporzione al numero dei Consiglieri componenti i Gruppi.

Con il medesimo Atto di Indirizzo è stata, altresì, prevista una modalità di erogazione mensile del contributo di funzionamento, al fine di consentire le eventuali compensazioni derivanti dalle variazioni sia del numero dei Gruppi, sia dei rispettivi componenti, in ottemperanza al comma 5 dell' art. 11 della richiamata L.R. 4 del 2013.

Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale del Lazio, che deve annualmente operare la quantificazione delle somme da assegnare (secondo le modalità previste dal citato Atto di indirizzo n. 64/2013) e l'assegnazione del contributo per le spese di funzionamento a ciascun Gruppo Consiliare nelle forme della delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Per l'esercizio 2014 tale delibera è mancata, ed è stata adottata solo successivamente alla richiesta della Sezione (deliberazione n. 33/2015/FRG) di regolarizzazione degli atti prodotti a corredo del rendiconto del gruppo consiliare di cui trattasi con delibera UP n. 27 del 31 marzo 2015.

Con tale atto, avente dichiaratamente *"natura ricognitiva"*, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha esplicitato *ex post* i criteri di ripartizione del contributo per il funzionamento per l'esercizio 2014.

A seguito di tale operazione di ricalcolo è risultato essere stato accreditato al gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO una maggior somma pari ad euro ottocentodiciotto/83. La restituzione di tale importo risulta in atti essere stato richiesta dal Servizio Tecnico Strumentale del

Consiglio regionale con nota 5500/2015 e restituito dal gruppo consiliare in data 16/04/2015 con bonifico bancario, prodotto in data 17/04/2015 a questa Sezione con nota assunta a prot. Cdc 2223 del 20/04/2015. Di tale movimentazione contabile dovrà darsi evidenza specifica tra le uscite nel rendiconto 2015 del gruppo consiliare.

Sul punto deve evidenziarsi come le erronee modalità di calcolo nella quantificazione del contributo, che si è tradotto in una erogazione superiore a quella dovuta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, L.R. n. 4/2013, come specificato dalla UP n. 64/2013, deve essere ricondotto esclusivamente ad errore materiale degli uffici amministrativi del Consiglio regionale, peraltro contestato ampiamente nei termini prescrizionali e già recuperato alle casse del Consiglio regionale.

Trattasi, in definitiva, di un vizio estrinseco al rendiconto consiliare in sé considerato, che non inficia il medesimo sotto l'aspetto della "veridicità", da intendersi come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute , e della "correttezza" da intendersi come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, come indicato dall'articolo 1 del DPCM del 21 dicembre 2012.

Lo sfasamento temporale tra l'annualità di erogazione (2014) e quella in cui è avvenuta la restituzione (2015) non ha comportato un significativo disallineamento contabile, stante la capienza del fondo cassa del gruppo consiliare di cui trattasi al 1 gennaio 2015 e conseguentemente non ha determinato nocumento sulla possibilità di svolgimento delle attività di funzionamento dell'esercizio 2015, stante l'esiguità dell'importo di cui trattasi.

La Sezione evidenzia come, nell'ipotesi esaminata, l'effetto correttivo sia stato raggiunto con modalità concomitante rispetto allo svolgimento dell'attività di controllo medesima.

Sotto l'aspetto amministrativo/procedimentale la Sezione evidenza al Consiglio Regionale della Regione Lazio la necessità di adottare per l'esercizio in corso specifico provvedimento, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di quantificazione del contributo di cui all'articolo 11, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013 n. 4 preventivo rispetto all'erogazione dello stesso.

Sotto l'aspetto contabile, la Sezione evidenza al Consiglio Regionale della Regione Lazio la necessità di prevedere, nel bilancio del Consiglio Regionale, al livello del 5 livello del Piano dei conti, uno specifico capitolo in entrata, destinato in via esclusiva alla "Restituzione di somme erogate ai sensi dell'articolo 11 L.R. 4/2013", al fine di conseguire una effettiva trasparenza contabile ed una agevole tracciabilità delle operazioni attraverso l' utilizzo di strumenti informatici.

3.2 L'articolo 14, commi 1 e 2 , del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 24 settembre 2014, che detta la disciplina per le spese di personale, stabilisce che *"1. Ciascun Presidente del gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della L.R. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo, salvo diverse modalità previste dal disciplinare*

apposito approvato dal gruppo. 2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è comunicato al segretario generale. Al gruppo che ha esercitato tale facoltà è erogata una somma annuale, quantificata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, tenendo a riferimento, per ciascun consigliere componente il gruppo, il trattamento economico previsto per una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi il trattamento economico previsto dal CCDI, gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di ogni altra maggiorazione prevista dal medesimo CCDI".

Il Gruppo consiliare esaminato ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 14, comma 1 , del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio.

Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale, che deve annualmente operare la quantificazione delle somme da assegnare e l'assegnazione del contributo per le spese di personale a ciascun Gruppo Consiliare nelle forme della delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Per l'esercizio 2014 tale delibera è mancata, ed è stata adottata solo successivamente alla richiesta della Sezione (deliberazione n. 33/2015/FRG) di regolarizzazione degli atti prodotti a corredo del rendiconto del gruppo consiliare di cui trattasi con delibera UP n. 26 del 31 marzo 2015.

Con tale atto, avente dichiaratamente *"natura ricognitiva"*, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha esplicitato *ex post* i criteri di ripartizione del contributo per le spese di personale per l'esercizio 2014.

La Sezione evidenzia come, nell'ipotesi esaminata, l'effetto correttivo sia stato raggiunto con modalità concomitante rispetto allo svolgimento dell'attività di controllo medesima.

Sotto l'aspetto amministrativo/procedimentale la Sezione evidenza al Consiglio Regionale della Regione Lazio la necessità di adottare per l'esercizio in corso specifico provvedimento, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di quantificazione del contributo di cui all'articolo 14, commi 1 e 2 , del Regolamento di Organizzazione del medesimo Consiglio regionale del Lazio, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 24 settembre 2014.

Sotto l'aspetto contabile, la Sezione evidenza al Consiglio Regionale della Regione Lazio la necessità di prevedere, nel bilancio del Consiglio Regionale, al livello del 5 livello del Piano dei conti, uno specifico capitolo in entrata, destinato in via esclusiva alla *"Restituzione di somme erogate ai sensi all'articolo 14, commi 1 e 2 , del Regolamento di Organizzazione del medesimo Consiglio regionale del Lazio"*, al fine di conseguire una effettiva trasparenza contabile ed una agevole tracciabilità delle operazioni attraverso l' utilizzo di strumenti informatici.

3.3 L'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, l'articolo 12, comma 3, della L.R. n. 4/2013, oltre al disciplinare del Gruppo consiliare in oggetto, prevedono che il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente del Gruppo autorizza le spese, singolarmente considerate. L'autorizzazione deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

Tale previsione è finalizzata a responsabilizzare il soggetto, cui incombe l'onere di attestare la veridicità e la correttezza dell'intero rendiconto, affinché valuti *ex ante* la tipologia della effettuanda spesa, la coerenza della stessa rispetto alle finalità di legge, la sostenibilità dell'importo in relazione ai fondi a disposizione e/o ritenute prioritarie, ecc., coesistendo, quindi, anche una *ratio* programmatoria dell'erogazione finanziaria, nonché di trasparenza del procedimento contabile anche ai fini del successivo momento di rendicontazione.

Nel caso in esame si rileva che la data di rilascio dell'autorizzazione è risultata talora coincidente con la data di presentazione della fattura e talora in data successiva (di qualche giorno) rispetto alla data di presentazione della fattura, ma in tutti i casi anteriore alla data del pagamento.

Tanto premesso, la rilevata diacronia non inficia le spese iscritte nel rendiconto esaminato sotto l'aspetto del rispetto dei parametri della veridicità e correttezza nell'accezione sopra delineata al punto 1.3 della presente delibera.

Ciò stante, la Sezione segnala per il prossimo esercizio la necessità che l'autorizzazione del Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente del Gruppo sia, comunque, preventiva rispetto alla realizzazione della spesa, in conformità ai principi suindicati.

4. In ogni caso la Sezione precisa che la regolarità del presente rendiconto - accertata allo stato degli atti trasmessi e valutati nell'ambito dei poteri e competenze normativamente assegnate alla Corte dei conti secondo una modalità di controllo *"esterno di regolarità contabile, avente natura documentale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) - non esaurisce il novero dei controlli e delle valutazioni di altri Organi-magistratuali e/o

amministrativi, né il sindacato di merito e/o di legalità/liceità che dagli stessi potrà essere esercitato nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite per legge (cfr. per tutte: deliberazione Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. FVG/30/2015/FRG). Ciò in quanto l'utilizzo di risorse pubbliche, in caso di "*mala gestio*" ed in presenza dei requisiti soggettivi normativamente indicati, può comportare l'insorgere di responsabilità anche erariale.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per il Lazio accerta e dichiara la regolarità del rendiconto per l'esercizio 2014 del Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO nei sensi di cui in parte motiva.

DISPONE

di trasmettere la presente deliberazione per i successivi adempimenti di legge al Presidente del Consiglio Regionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

IL RELATORE	**IL PRESIDENTE**
f.to Maria Teresa D'Urso	*f.to* Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositato in Segreteria il 27 Aprile 2015

Il Responsabile del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina